



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.24/TFT del 12/03/2026

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 9/03/2026
ha adottato la seguente
DELIBERA

Fasc.114

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro.

prot. 15696/1069 pfi 24-25/PM/ag del 16/12/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. Castel Volturno Calcio 22**, per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Domenico Vastante così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

“”- sig. **Domenico Vastante**, all'epoca dei fatti addetto stampa tesserato per la società A.S.D. Castel Volturno Calcio 22: - violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 16.3.2025 presso l'impianto sportivo "Piccirillo" di Santa Maria Capua Vetere in occasione della gara Gladiator – Castel Volturno, proferito nei confronti dell'amministratore unico della società Gladiator 1924 SSD ARL le seguenti testuali espressioni: “tu non sei nessuno e non comandi niente, stai attento”; al termine della gara, poi, per aver lo stesso puntato il dito contro lo stesso amministratore unico della Gladiator 1924 SSD ARL proferendo ad alta voce al suo indirizzo le seguenti testuali espressioni: “questo è il protagonista della giornata, è una persona vergognosa, è un corrotto””.

Rilevato che il sig. Domenico Vastante e la società A.S.D. Castel Volturno Calcio 22 hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 97/AA del 22 agosto 2025 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Castel Volturno Calcio 22 prevedeva l'applicazione della sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di € 300,00 (trecento/00) di ammenda;

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 233/AA del 2 dicembre 2025 è stato dichiarato risolto l'accordo con la società A.S.D. Castel Volturno Calcio 22 per non aver provveduto la stessa al pagamento dell'ammenda pattuita.

All'udienza del 9/03/2026, era presente il rappresentante legale della società chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per la società A.S.D. Castel Volturno Calcio 22 € 267,00 di ammenda.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Castel Volturno Calcio 22 € 267,00 di ammenda

Così deciso in Napoli, in data 9.03.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.115

Componenti: **Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro.**

prot. 15585/859 pfi 24-25/PM/ag del 15/12/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- la società **S.S.D.R.L. Savoia 1908 Football Club** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. sig. Aniello Miranda, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: *"violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al quarantesimo minuto del primo tempo della gara Savoia 1908 FC SSDRL - Academy Mariglianese del 16 febbraio 2025 valevole per il girone D del campionato Under 18 del Comitato Regionale Campania, colpito con un pugno all'orecchio destro il calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Mariglianese con la maglia.*

Rilevato che tale società ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con accordo pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 112/AA del 4 settembre 2025 che prevedeva la sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda, con individuazione della sanzione base in euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda;

Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 236/AA del 2 dicembre 2025 è stato dato atto della mancata ottemperanza all'accordo intervenuto con la società S.S.D.R.L. Savoia 1908 Football Club con conseguente risoluzione dello stesso.

All'udienza del 9/03/2026, era presente il rappresentante legale della società chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per la società S.S.D.R.L. Savoia 1908 Football Club € 700,00 di ammenda.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a seguito di patteggiamento per la società S.S.D.R.L. Savoia 1908 Football Club € 700,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 9.03.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.103

Componenti: **Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro.**

prot. 13033/64 pfi 25-26/PM/rn del 14/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Sergio Velardo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Faiano: violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Faiano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Diego Inserra nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Faiano alla gara A.S.D. Atletico Faiano – A.S.D. Temeraria 1957 San Mango del 3.2.2025, valevole per il girone H del campionato Juniores Regionali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Nunzio Contaldo**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Faiano: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Faiano in occasione della gara A.S.D. Atletico Faiano – A.S.D. Temeraria 1957 San Mango del 3.2.2025, valevole per il girone H del

campionato Juniores Regionali, nella quale è indicato il nominativo del sig. Diego Inserra attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Diego Inserra** all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'in-terno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Faiano: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Faiano, alla gara A.S.D. Atletico Faiano – A.S.D. Temeraria 1957 San Mango del 3.2.2025 valevole per il girone H del campionato Juniores Regionali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Atletico Faiano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sergio Velardo, Nunzio Contaldo e Diego Inserra così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Nunzio Contaldo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico Faiano € 300,00 di ammenda.

Per le posizioni non patteggiate ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale in quanto fondate e dimostrate per Tabulas

All'udienza del 9/03/2026, erano presenti il Presidente Segio Velardo, e Diego Inserra chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Sergio Velardo, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Diego Inserra, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica.

La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Nunzio Contaldo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico Faiano € 300,00 di ammenda; ed a seguito di patteggiamento: il sig. Sergio Velardo, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Diego Inserra, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica;

Così deciso in Napoli, in data 9.03.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@lnd.it

Pubblicato in Napoli, li 12 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli